

Gent.ma Dott.ssa
Tina Bruzzese
Presidente di A.N.CO.RE.

e.p.c.
a tutti i Sig.ri Soci A.N.CO.RE.

Gent.ma Presidente e Sig.ri Soci,

prendo spunto da una mail di un socio che, dovendo iniziare la propria attività, ha provveduto a pubblicizzarsi scrivendo su alcune brochure la dizione "interprete dei sogni". Tale pubblicità ha comportato una segnalazione alle competenti Autorità ed il successivo controllo da parte degli Agenti di Polizia Giudiziaria incaricati di esperire le indagini. Oggi quella dizione è stata sostituita con "competenza onirica".

Mi domando: è solo una questione terminologica?

Evidentemente no, *"che cos'è un nome?...Forse che quella che chiamiamo rosa cesserebbe d'avere il suo profumo se la chiamassimo con altro nome?"*.

Il problema è di sostanza, non di forma.

Le competenze professionali del Counselor sono specifiche e devono essere tenute ben distinte da quelle tipiche e/o riservate di altre professioni (*motivo per cui consiglio ancora una volta di utilizzare sempre il modello di contratto professionale*).

Non basta cambiare nome ad una tecnica perché questa diventi altra cosa e non si deve mutuare il nome da altre tecniche per apporlo a descrizione di ciò che realmente facciamo. Ciò detto si suggerisce di non inserire nel dizionario professionale del counselor termini quali: diagnosi, terapia, cura, interpretazione dei sogni, ipnosi, colloquio psicologico, etc., questi citati solo a titolo esemplificativo e non esaustivo.

Per ogni dubbio l'Associazione è sempre presente e, nel caso si specie, la sua pronta risposta può consentire al socio di correggere in tempo gli errori commessi.

Cordialmente.

Avv. FRANCESCO ALAGNA
